

Montebelluna, 20 gennaio 2022

**DOTTORI COMMERCIALISTI
AVVOCATI**

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

SILVIA FURLAN
AVVOCATO

ANGELA BRUNO
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN
ABOGADO
(SEDE DI BARCELONA)

AREA COMMERCIALISTI

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA
DOTT. AREA CONTABILE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

KATY MATTAROLLO
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA CUSTOMER SERVICE

MICHELA FENU
AREA CUSTOMER SERVICE

AREA SERVIZI

MARIKA BOLZONELLO
AREA SERVIZI

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

LA FINANZIARIA 2022

Gentili Clienti,
come nostra consuetudine, riteniamo di notevole interesse riportarVi i principali argomenti della Finanziaria 2022 (Legge n. 234/2021) contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2022.

LA NUOVA IRPEF - commi da 2 a 7

Le principali novità riguardano le regole di tassazione ai fini IRPEF. I nuovi scaglioni di reddito su cui verrà applicata a partire dal 2022 l'Irpef sono:

Scaglioni IRPEF			
Fino al 2021		Dal 2022	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%	Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%	Oltre € 50.000	43%
Oltre € 75.000	43%		

DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI - commi da 28 a 43

SUPERBONUS

La proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all'intervento, al soggetto e all'immobile.

Interventi effettuati da: - condomini; - persone fisiche che possiedono l'intero edificio composto da non più di 4 unità; - proprietari delle singole unità in condominio o nell'edificio con unico proprietario (interventi trainati); - ONLUS, Organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.	110% per spese sostenute fino al 31.12.2023; 70% per le spese sostenute nel 2024; 65% per le spese sostenute nel 2025.
Interventi effettuati da: - IACP ed "enti equivalenti"; - Cooperative edilizie a proprietà indivisa	Spese sostenute fino al 31.12.2023 se al 30.06.2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60%
Interventi "trainanti" effettuati: - su immobili unifamiliari; - su unità autonome indipendenti.	Spese sostenute fino al 31.12.2022 a condizione che al 30.06.2022 risultino lavori effettuati per almeno il 30%.

ALTRE DETRAZIONI EDILIZIE

Il termine finale è stato prorogato al 31.12.2024 per tutte le seguenti detrazioni edilizie:
- bonus ristrutturazione al 50% (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%);
- sismabonus e sismabonus acquisti;
- ecobonus 50%, 65%, 75%, 85%;
- bonus mobili (ma con limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024);
- bonus verde.

Il bonus facciate viene esteso al 2022 con riduzione dal 90% al 60%.



SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – comma 42

E' riconosciuta una nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Tra gli interventi agevolabili rientrano anche quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

L'opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le annualità 2024 e 2025, con estensione del numero di detrazioni per le quali l'opzione risulta possibile (che ora ricomprendono anche gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali). Restano esclusi dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il bonus mobili e il bonus colonnine "ordinario".

Viene espressamente riconosciuta la detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità anche nel caso di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi "minori".

Viene escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Con successiva informativa, lo Studio provvederà a riepilogare gli incentivi in materia edilizia.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE comma 713

E' stato prorogato al 2023 il credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO - comma 812

E' previsto il riconoscimento, ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di € 3milioni per il 2022, di un credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis, DL n. 91/2014.

Il MEF deve emanare le modalità attuative dell'agevolazione.

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" UNDER 36 - comma da 151 a 153

È confermata la proroga al 31.12.2022 delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

E' previsto l'esonero dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti:

- traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
- traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse; stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2022 (in precedenza 30.6.2022).

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l'IVA deve essere comunque corrisposta all'impresa cedente, l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel mod. F24 (codice tributo "6928").



Inoltre è stabilito che i finanziamenti erogati per l'acquisto / costruzione / ristrutturazione di questi immobili ad uso abitativo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro / bollo / ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista nella misura del 0,25% dall'art. 18, DPR n. 601/73.

BONUS AFFITTO UNDER 31 - comma 155

È confermata la modifica della detrazione a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98 per l'intera unità immobiliare / porzione di essa da destinare a propria residenza.

L'unità immobiliare deve essere diversa dall'abitazione principale dei genitori e/o tutori.

La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto nella misura:

- pari a € 991,60;

ovvero, se superiore

- pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.

BONUS CULTURA 18ENNI - commi 357 e 358

È confermato il riconoscimento "a regime" dal 2022 del c.d. "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Il bonus:

- è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell'ISEE.

RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER - commi da 480 a 485

Sono due gli incentivi disponibili:

- a) il bonus tv-decoder;
- b) il bonus rottamazione-tv.

Entrambi prevedono uno sconto sul prezzo d'acquisto, fino ad un importo massimo di 30 euro il primo e di 100 euro il secondo, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Il bonus tv-decoder prevede uno sconto sul prezzo di vendita, IVA inclusa, con valore fino a 30 euro. Per ottenere lo sconto bisogna dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ai 20mila euro.

Il bonus rottamazione-tv è riconosciuto sotto forma di sconto, pari al 20% sul prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 100 euro.

Per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni all'01.01.2022 che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a € 20.000 annui è prevista una procedura agevolata per l'acquisto di un decoder. Poste italiane SpA, può procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di un decoder idoneo alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi di prezzo non superiore a € 30.



CONCLUSIONE DEL CASHBACK - commi da 637 a 644

È stata fissata al 31.12.2021 la conclusione del c.d. "Cashback", ossia del programma di riconoscimento di rimborsi in denaro, finalizzato ad incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.

RIDUZIONE IMU PENSIONATI NON RESIDENTI - comma 743

Viene ridotta al 37,5% per l'anno 2022 l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE - comma 913

Per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo 01.01.2022 - 31.3.2022, è stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022 - commi 8 e 9

A decorrere dal 2022 l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/97.

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 25

È confermata l'estensione anche al 2022 dell'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 520

È confermata l'estensione anche al 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dell'esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell'anno.

FONDO GARANZIA PMI - commi da 53 a 58

La disciplina a seguito delle modifiche apportate prevede:

- a decorrere dall'1.1.2022 la copertura del fondo si riduce dal 90% all'80%;
- a decorrere dall'1.4.2022 per il rilascio della garanzia è richiesto il pagamento di una commissione da versare al Fondo per la garanzia delle PMI.

È inoltre prorogata dal 31.12.2021 al 30.6.2022 la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un importo massimo di € 100 milioni, all'erogazione della garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore / enti civilmente riconosciuti.

A decorrere dall'1.7.2022 fino al 31.12.2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a € 5 milioni e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A.

MICROCREDITO - comma 914

Con riferimento al c.d. "microcredito", ossia ai finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c. nonché associazioni / società cooperative:

- è elevato da € 40.000 a € 75.000 l'importo massimo concedibile, non assistito da garanzie reali (lett. a del comma 1);



– non è più necessario che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio / sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre:

- i predetti soggetti possono concedere finanziamenti alle srl senza le limitazioni di cui alla predetta lett. a) e comunque per importi non superiori a € 100.000;
- il MEF, nel disciplinare:
- le forme tecniche dei finanziamenti, può prevedere la durata degli stessi fino a 15 anni;
- i limiti oggettivi di volume delle attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, esclude alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE - comma 59

È confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022 della concessione, da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" ma che non erano in difficoltà al 31.12.2019. Per le imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza la garanzia è limitata alle PMI.

A seguito della modifica apportata, ora è previsto che per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 30.6.2022 (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- estesi fino ad una durata massima di 10 anni;
- sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio / estensione delle garanzie vanno determinate in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.

ATTIVITÀ IMMATERIALI RIVALUTATE E DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO commi da 622 a 624

È confermato che per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione / riallineamento, la deduzione ai fini IRPEF / IRES / IRAP del maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, in misura non superiore a 1/50 del costo o valore (in luogo di 1/18 ex art. 103, TUIR).

Può essere versata un'imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell'imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d'imposta.

È consentita la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale della rivalutazione.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI - comma 711

Viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche al bilancio d'esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".



FONDO OPERATORI TURISMO / SPETTACOLO / AUTOMOBILE - commi 486 e 487

È stato istituito un fondo con una dotazione di € 150 milioni per il 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo / spettacolo e dell'automobile gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19.

Con un apposito Decreto, da adottare entro l'1.3.2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle predette risorse.

PROROGA TOSAP / COSAP - comma 706

È prevista la proroga al 31.03.2022 dell'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

L'esonero fino al 31.03.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24 - comma 72

È confermato l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d'imposta / contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA commi 923 e 924

È prevista la sospensione, fino al mese di aprile 2022, dei seguenti versamenti tributari e contributivi:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Detti versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30.05.2022, ovvero fino a un massimo di 7 rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI PROFESSIONISTA MALATO / INFORTUNATO

commi da 927 a 944

Al fine di tutelare il diritto al lavoro e alla salute, il libero professionista iscritto al relativo Albo professionale che a causa di:

- morte;
- grave malattia / ricovero / intervento chirurgico / infortunio, avvenuto anche al di fuori del luogo di lavoro;
- parto prematuro / interruzione di gravidanza;
- cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero;

non trasmetta atti / documenti / istanze, o non effettui i pagamenti entro il termine previsto, rendendosi inadempiente verso la Pubblica amministrazione non incorre, unitamente al suo cliente, in inadempimento per la scadenza dei termini.

La sospensione in esame si applica per periodi di degenza ospedaliera / cure domiciliari di durata superiore a 3 giorni.



Il termine per l'adempimento viene sospeso a decorrere dal giorno:

- del decesso;
- del ricovero in ospedale;
- della permanenza domiciliare.

La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile in presenza di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero / inizio delle cure domiciliari attestato da un certificato medico da inviare alla Pubblica amministrazione tramite PEC / raccomandata AR unitamente alla copia del suddetto mandato professionale.

Trascorsi 30 giorni dalle dimissioni dalla struttura sanitaria / fine della malattia (60 giorni in caso di interruzione di gravidanza e 6 mesi in caso di morte) la sospensione si conclude e gli adempimenti devono essere effettuati entro il giorno successivo. Per le somme dovute a titolo di tributi / contributi è richiesto il versamento contestuale anche degli interessi legali.

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - comma 190

Il credito d'imposta, c.d. "Sport bonus", riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari è concesso anche per il 2022:

- limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa;
- nel limite complessivo di € 13,2 milioni.

BONUS LIBRERIE - comma 351

Dal 2018 è previsto uno specifico credito d'imposta "parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione" / altre spese individuate dal MIC (Ministero della Cultura) a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. "Bonus librerie".

Al fine di potenziare le attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri è ora confermato l'incremento di € 10 milioni dello stanziamento previsto per il biennio 2022-2023.

Seguiranno ulteriori approfondimenti relativi ad argomenti specifici. Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e informazioni.

Studio Partes